

COMUNE DI TRINITAPOLI

(PROVINCIA DI BAT)

REGOLAMENTO PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SEMIFISSE E/O MOBILI SU AREE PUBBLICHE E/O PRIVATE

Redazione : U.T.C.

Visto : Il Sindaco

Data Giugno 2017

I presenti indirizzi disciplinano i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti legittimati che intendono realizzare strutture semifisse e/o mobili su aree private (terrazzi e giardini) e pubbliche (adiacenti attività commerciali).

SEZIONE 1 PUBBLICI ESERCIZI OCCUPAZIONE MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E/O PERMANENTI NEGLI SPAZI PEDONALI DEL COMUNE DI TRINITAPOLI

ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Tale Sezione ha lo scopo di dare indicazioni tecniche per la redazione di progetti ed interventi relativi all'occupazione del suolo pubblico con "*dehors*" e allestimenti d'arredo di tipo stagionale o permanente, in conformità ai principi generali di riqualificazione dell'ambiente urbano e fornisce alcuni criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine e decoro alla città.
2. Per "*dehors*" si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) ad individuare in modo funzionale ed ordinato l'area per il ristoro e/o vendita all'aperto annessa ad un locale di pubblico esercizio.

ART. 2 NORMATIVA

Al fine di armonizzare gli interventi sul suolo pubblico e consentire un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione Comunale e soggetti legittimati ad occupare suolo pubblico di proprietà comunale, il quadro disciplinare di riferimento deve essere uniformato ai seguenti indirizzi:

1. Rispetto del Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Essere titolari di qualsiasi attività commerciale, nonché pubblici esercizi.

ART. 3 TIPOLOGIE

1. **Transenna:** grigliato di maglia cm. 20x20 in legno di altezza massima di mt. 1,10;
2. **Gazebo:** elemento di arredo urbano **isolato**, aperto e/o chiuso sui lati perimetrali, per la copertura e protezione degli spazi pubblici occupati, rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla ricettività esterna dell'attività commerciale. Tale elemento, costituito da una struttura in legno, ferro battuto artistico o alluminio di colore chiaro, retta da pilastri e coperta da tegole o materiale simile o da teli, non può superare un'altezza di mt. 3,00, misurata sino alla linea di gronda.
La superficie di ingombro massima consentita è di 50 mq su ogni prospetto stradale.
3. **Tettoia:** elemento di arredo urbano, aperto o chiuso sui lati perimetrali, per la copertura e protezione degli spazi pubblici occupati, rigidamente vincolato al suolo e completata da spazi finalizzati alla ricettività esterna dell'attività commerciale. Tale elemento, costituito da una struttura in legno, ferro battuto artistico o alluminio, tutti preferibilmente di colore chiaro, retta da pilastri e coperta da tegole o materiale simile o da teli, non può superare un'altezza di mt. 3,00, misurata sino alla linea di gronda.
La superficie di ingombro massima consentita è di 50 mq su ogni prospetto stradale.
4. **Ombrellone:** elemento di arredo urbano di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposto singolarmente o in serie avente struttura in legno o metallo e struttura ombreggiante costituita da teli di colore chiaro, bloccato a terra attraverso idonei sistemi zavorrati.
La superficie di ingombro massima consentita è di 50 mq su ogni prospetto stradale.
5. **Tenda:** elemento di arredo urbano, costituita da una struttura a sbalzo, atto alla copertura di spazi occupati costituito da struttura in legno o metallo e copertura in telo. La superficie di ingombro massima consentita è di 50 mq su ogni prospetto stradale.
6. **Pensiline:** strutture sporgenti a sbalzo con funzione di deflettore della pioggia, posta sulla porta d'ingresso principale, costituite da materiali leggeri quali: legno, metallo, policarbonato o vetro facilmente asportabili, avente sporgenza massima pari a 1.20 m e comunque non eccedente la larghezza prospiciente il marciapiede. Tale elemento è vietato nelle aree soggette a vincolo storico e paesaggistico.
7. **Pedane:** le pedane in legno con relativa struttura di sostegno in legno, devono essere ricoperte di materiale ignifugo e conformi alle norme igienico-sanitarie e devono essere provviste di finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Devono risultare accessibili ai soggetti disabili.

Le chiusure perimetrali potranno essere costituite, per l'intera superficie, da materiali trasparenti quali vetro, telo o policarbonato e fioriera. Solo per le tettoie si potranno anche utilizzare pannelli in legno aventi altezza di 1,10 metri dal pavimento sormontati da materiali trasparenti quali vetro, telo o policarbonato e fioriera.

Le superfici coperte saranno considerate a tutti gli effetti come estensione dell'attività commerciale.

ART. 4 UBICAZIONE E DATI DIMENSIONALI

I soggetti legittimati a richiedere l'occupazione di spazi su aree pubbliche, possono richiedere l'autorizzazione a occupare il suolo pubblico secondo le seguenti modalità:

1. È ammessa l'occupazione dei marciapiedi in aderenza al fabbricato di pertinenza, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 2,00 misurato dal ciglio del marciapiede laddove la larghezza della carreggiata stradale sia maggiore di 6 metri.
2. Fatta salva la precedente limitazione, in presenza di ostacoli fissi (alberi, fioriere, pali pubblica illuminazione, etc.) è possibile lasciare, per i flussi pedonali, uno spazio ridotto puntuale, non inferiore a mt. 1,20 dal ridetto ostacolo, al fine di garantire la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria.
3. E' possibile l'occupazione di marciapiedi distaccandosi dal fabbricato e lasciando uno spazio minimo di 30 cm dal ciglio stradale e sia lasciato libero da qualsiasi ingombro, in aderenza al fabbricato di pertinenza, uno spazio non inferiore a 1.20 per il flusso pedonale, per una lunghezza massima di 10 mt laddove la larghezza della carreggiata stradale sia maggiore di 6 metri.
4. Qualora la larghezza della carreggiata stradale sia inferiore a 6 metri l'area interessata non potrà superare la metà del marciapiedi.
5. Qualora le dimensioni del marciapiede siano inferiori a mt. 4 e la larghezza della carreggiata stradale sia inferiore a 6 metri l'occupazione del marciapiede è consentita distaccandosi dal fabbricato e lasciando uno spazio minimo di 40 cm dal ciglio stradale purché sia lasciato libero, in aderenza al fabbricato di pertinenza, uno spazio non inferiore a 1.60 per il flusso pedonale, per una lunghezza massima di 10 mt.
6. Qualora le dimensioni del marciapiede siano inferiori a mt. 4 può essere consentita l'occupazione della carreggiata stradale, destinata a parcheggio auto, per una profondità massima di mt. 1.50, lungo strade a senso unico purché rimanga libera una carreggiata stradale avente larghezza almeno di 3,50 mt e in zone a bassa densità di traffico veicolare con limite di velocità di 30 km/h purché la carreggiata stradale libera abbia una larghezza minima di mt 5 e sia lasciato libero, in aderenza al fabbricato di pertinenza, uno spazio non inferiore a mt. 1,60 per il flusso pedonale. Le occupazioni della carreggiata dovranno essere rese visibili e sicure con l'uso di appositi sistemi e non dovranno determinare impedimenti allo scolo delle acque pluviali. Inoltre gli esercenti dovranno curare che tutti i sistemi adottati a garanzia della sicurezza dei pedoni e della circolazione veicolare siano costantemente tenuti in condizioni ottimali, pena la revoca immediata dell'autorizzazione.
7. Per attività poste su piazze l'area da occupare non potrà essere superiore alla profondità di mt. 6,00, sempre che sia realizzata in adiacenza ai fabbricati, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni di almeno mt. 2,00. In alternativa è possibile distaccarsi dal fabbricato purché si lasci una zona di passaggio larga almeno mt. 2,00, lungo tutto il fronte del fabbricato stesso.

8. L'occupazione di suolo per i “*dehors*” deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dello stabile, secondo i soggetti interessati. Tale assenso non è necessario in caso di occupazione temporanea dovuta a fiere, sagre, feste patronali, eventi culturali e manifestazioni di interesse pubblico. Deve essere in ogni caso assicurato il libero accesso agli immobili interessati
9. In coerenza con i programmi pubblici di valorizzazione turistica e culturale di centri storici i dehors non devono occultare la visibilità di monumenti, edicole votive, portali ed elementi artistici o architettonici di pregio, di targhe, lapidi commemorative o altri elementi di valore.

ART. 5 LIMITAZIONI

Sono vietate, fatte salve le strutture esistenti, le realizzazioni permanenti in P.zza Municipio e Largo Loreto e sui sagrati delle Chiese consacrate e sconsecrate. Tutte le opere e i materiali dovranno uniformarsi con il decoro e l'estetica dei luoghi circostanti.

Non sono assoggettate al regolamento tutte quelle installazioni temporanee poste in essere in occasioni di manifestazioni, fiere ed eventi occasionali.

ART. 6 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS”

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione.

ART. 7 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione e la parte circostante deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio, ed ad insindacabile giudizio alla revoca parziale o

dell'intera concessione, oltre che alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell' esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova concessione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione all'ufficio competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.
5. I "dehors" non deve recare pregiudizio, pericolo o nocumento per la pubblica e privata incolumità, non deve determinare impedimenti allo scolo delle acque pluviali. Gli eventuali tombini di qualsiasi genere posti sui marciapiedi in prossimità dei dehors devono essere coperti con tappetini o altri idonei sistemi di copertura.

ART. 8 DURATA E RINNOVO CONCESSIONE

1. Per i soggetti richiedenti l'occupazione di spazi e aree pubbliche il provvedimento concessorio ha validità annuale e si intende rinnovato in modo automatico fino a sette anni consecutivi a condizione che non vi siano variazioni e/o modifiche dell'occupazione di suolo pubblico e/o variazione dello stato dei luoghi. In caso di subentro il nuovo titolare di esercizio deve ripresentare la domanda trattandosi di nuova concessione.

ART. 9 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. La concessione può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida scritta, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida scritta, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - c) previa diffida scritta qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause dello stesso disturbo;
 - d) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti del presente regolamento;
 - e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - f) in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente e/o evento di pubblico interesse.
2. Se il concessionario non è in regola con il pagamento dei tributi sull'occupazione di suolo la concessione può essere revocata dopo il secondo anno.

ART. 10 NORME TRANSITORIE

Ai titolari di dehors non conformi al presente regolamento sono concessi mesi 12 al fine di armonizzare le strutture alla nuova normativa.

SEZIONE 2 STRUTTURE SU AREE PRIVATE

Al fine di armonizzare gli interventi all'interno del centro urbano e consentire un corretto insediamento di strutture semifisse e/o rigide su aree private, l'insediamento di tali strutture dovrà uniformarsi alle seguenti direttive:

- le strutture realizzate all'interno di giardini privati e su immobili dovranno rispettare esclusivamente le tipologie di seguito indicate e costituite da pergolati, tettoie;

ART. 11 TIPOLOGIE

1. **Pergolato:** elemento di arredo urbano aperto sui lati perimetrali, rigidamente vincolato alla struttura dell'immobile. Tale elemento non può superare un'altezza di mt. 3,00 misurata sino alla linea di gronda, ed è costituito da una struttura in legno lamellare e/o metallo, coperto da teli. La superficie di ingombro massima consentita è il 50% della superficie totale del giardino o terrazzo e comunque non superiore a 50 mq.
2. **Tettoia:** elemento di arredo urbano aperto sui lati perimetrali, rigidamente vincolato all'immobile. Tale elemento, costituito da una struttura in legno lamellare, ferro battuto artistico o alluminio di colore chiaro, retto da pilastri e coperto da tegole o materiale simile o da teli, non può superare un'altezza di mt. 3,00, misurata sino alla linea di gronda. La superficie di ingombro massima consentita è il 50% della superficie totale del giardino o terrazzo e comunque non superiore a 50 mq.
3. **Strutture per moduli fotovoltaici e di solare termico**
Tali strutture possono essere realizzate in legno lamellare, dovranno armonizzarsi con il prospetto del fabbricato e non potranno superare un'altezza di mt. 3,50 nel punto più alto. I moduli fotovoltaici e di solare termico dovranno essere inglobati nella struttura. La superficie di ingombro massima consentita è il 50% della superficie totale del giardino o terrazzo e comunque non superiore a 50 mq.

SEZIONE 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti legittimati a richiedere l'occupazione di spazi e aree pubbliche e i privati che vogliano realizzare strutture semifisse e/o rigide, possono richiedere l'autorizzazione mediante Permesso di Costruire indirizzandola al Sig. Sindaco del Comune di Trinitapoli. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Istanza in bollo;
- Titolo di proprietà;
- Documentazione fotografica;
- N. 3 copie degli elaborati grafici (planimetrie, piante quotate, prospetti, sezioni) a firma di un tecnico abilitato;
- Eventuale rendering con rappresentazione tridimensionale dell'intervento a realizzarsi.